



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 728 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Valentina Buonadonna, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Giaquinto, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

- C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura;

- Ministero della Giustizia;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, alla Via dei
Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Laura Zottola, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Eva Fezza, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Della Porta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Raffaele Sparagna, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Sparagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Daniela Ponticorvo, Vincenzo Parmentola, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Parmentola, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Lucia Carillo, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Carillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Laura Fierro, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Della Porta, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

1) della delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii., con la quale sono stati individuati, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a viceprocuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

2) del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli recante "*Procedura di selezione*

per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario", pubblicato nella GU n. 28 del 11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l'applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale come titolo di preferenza;

3) della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (P/6404 del 25 marzo 2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli;

4) delle delibere consiliari del 20 novembre 2024 (P/22422 del 25 novembre 2024) e del 19 febbraio 2025 (P/3196 del 24 febbraio 2025) di scorrimento della predetta graduatoria;

5) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati della ricorrente, che è stata così esclusa dai vincitori;

6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli;

quanto ai motivi aggiunti presentati il 2 aprile 2026:

1) dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell'incarico di Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, adottati in attuazione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025

(pratica n. P/6404), in favore di ciascuno dei quaranta candidati ivi nominati, se esistenti, di data, estremi e contenuto allo stato ignoti alla ricorrente - comunque denominati, anche come «decreto di nomina» o «decreto di conferimento dell'incarico»;

2) di ogni atto successivo, connesso o consequenziale ai predetti decreti, ivi compresi eventuali decreti integrativi, provvedimenti di presa di servizio, atti di assegnazione all'ufficio giudiziario, comunicazioni formali di investitura, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, nella parte in cui producano effetti preclusivi nei confronti della stessa;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di estremi ignoti, nella parte in cui risulti lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza, dalla parte ricorrente proposta unitamente ai suindicati motivi aggiunti, con la quale la parte ha chiesto di essere autorizzata a notificare il ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami *“nei confronti dei soggetti destinatari dei decreti ministeriali di nomina a Giudice Onorario di Pace, in quanto non identificabili”*;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale dei motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza e

dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Amministrazione stessa, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 2 aprile 2026.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO